



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Reg. Generale N. 232

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

N. 23 del 03-04-2020

OGGETTO: MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE. INDIVIDUAZIONE DEL CONTO BANCARIO DI TESORERIA AL FINE DI FAR CONFLUIRE EVENTUALI DONAZIONI DA IMPRESE E DA PRIVATI, RACCOLTE E DISTRIBUITE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 3, DELL'ORDINANZA N. 658 DEL 29/03/2020 DEL CAPO DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE. PROVVEDIMENTI INERENTI E CONSEGUENTI.

L'anno duemilaventi il giorno tre del mese di aprile nei propri uffici.

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno specificato.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RISORSE UMANE E FINANZIARIE

PREMESSO che il Consiglio dei Ministri, con la delibera in data 31 gennaio 2020, pubblicata sulla G.U. n. 26 dell'1/02/2020, ha dichiarato, per 6 mesi dalla data del provvedimento [fino al 31 luglio 2020], lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 23/02/2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13, che contiene le prime misure urgenti di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTI e richiamati i seguenti Decreti:

DPCM del 25 febbraio 2020, del 01 marzo 2020, del 04 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, recanti *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19"*, pubblicati in Gazzetta Ufficiale rispettivamente con i n. 47 del 25 febbraio 2020, n. 53 del 01 marzo 2020, n. 55 del 04 marzo 2020, n. 59 dell'8 marzo 2020, n. 62 del 09 marzo 2020 e n. 64 dell'11 marzo 2020;

RICHIAMATO il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella G.U. n. 70 del 17 marzo 2020, recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, con particolare riferimento al Titolo IV, contenente *"Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese"*;

VISTI, inoltre, i successivi provvedimenti normativi e regolamentari, tra i quali:

- il DPCM del 22 marzo 2020, che determina nuove misure restrittive e un ulteriore drastico contenimento delle attività a livello nazionale al fine di ridurre le possibili occasioni di contagio;
- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020;

TENUTO CONTO, in particolare, dell'Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 (G.U. n. 85 del 30/03/2020), adottata dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, con la quale, nell'ambito dei poteri di cui agli artt. 25 e segg. del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, al fine di supportare i Comuni interessati dalla gestione dell'emergenza, ha autorizzato, tra l'altro, un primo pagamento, da parte del Ministero dell'Interno, da destinarsi ai Comuni, a titolo di contributo e di misure urgenti di solidarietà alimentare;

VERIFICATO, a riguardo, che la somma complessiva spettante al Comune di Montegiorgio, sulla base dei criteri di cui all'art. 2, comma 1, della citata Ordinanza, ammonta ad euro 45.127,03, il tutto secondo quanto riportato nel dettaglio di cui all'allegato 1 al richiamato provvedimento del CDPC;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

DATO ATTO, inoltre, che l'art. 2, comma 3, dell'Ordinanza CDPC n. 658/2020, al fine di facilitare il reperimento di risorse da destinarsi alla gestione delle attività volte a fronteggiare la crisi sanitaria e socio-economica in atto, dispone che **"I Comuni possono destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare di cui alla presente ordinanza eventuali donazioni. A tal fine è autorizzata l'apertura di appositi conti correnti bancari presso il proprio tesoriere o conti correnti postali onde fare confluire le citate donazioni"**;

EVIDENZIATO, il contenuto dell'art. 1, comma 3, della medesima Ordinanza CDPC n. 658/2020, il quale, nel confermare e rafforzare la valenza emergenziale del provvedimento adottato dal Dipartimento della Protezione Civile, stabilisce che i Comuni *"In caso di esercizio provvisorio, al fine di utilizzare le risorse di cui al comma 1, sono autorizzate variazioni di bilancio con delibera di Giunta"*;

ATTESO che, allo scopo, il Comune di Montegiorgio ha adottato i seguenti provvedimenti:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 dell'1/04/2020, eseguibile nei modi di legge, ad oggetto *"Bilancio di previsione 2019/2021. Approvazione, in via d'urgenza ai sensi dell'art. 175, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, della variazione di bilancio all'annualità 2020, in corso di esercizio provvisorio, per gli effetti dell'art. 1, comma 3, dell'Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile"*, con la quale sono stati variati ed implementati gli stanziamenti di bilancio 2019/2021, annualità 2020, al fine di recepire ed accogliere i trasferimenti emergenziali di cui all'art. 1, comma 1, della citata Ordinanza n. 658/2020 CDPC;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 dell'1/04/2020, eseguibile nei modi di legge, ad oggetto *"ODPCM n. 658 del 29 marzo 2020 - Indirizzi per l'erogazione delle misure di solidarietà alimentare"*, con la quale è stato disposto, tra l'altro, *"[...] 2) Di attivare una raccolta fondi finalizzata all'acquisizione di erogazioni liberali destinate alle misure urgenti di solidarietà alimentare di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020, demandando al Responsabile del Servizio Finanziario gli atti necessari"*;
- la determinazione del Responsabile del Servizio socio-assistenziale n. 228 dell'1/04/2020 (n. 58 del Registro di Settore), ad oggetto *"Emergenza sanitaria legata al diffondersi del virus covid-19. Misure urgenti di solidarietà alimentare - Approvazione avviso pubblico, schema domanda per la richiesta di contributo ed assunzione impegno di spesa"*, con la quale è stata data esecuzione all'Ordinanza CDPC n. 658/2020, anche attraverso la definizione dei criteri e delle metodologie necessarie per l'erogazione effettiva del beneficio alla cittadinanza amministrata;

RAVVISATA la necessità, allo stato attuale, di provvedere, a completamento degli adempimenti e delle disposizioni emergenziali in discorso, all'attuazione delle procedure occorrenti per la creazione di un canale bancario atto alla ricezione delle eventuali donazioni in denaro, provenienti da imprese e/o da privati, da destinarsi all'implementazione delle attività di soccorso e solidarietà alimentare, come in premessa meglio specificate;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

RICHIAMATA, a riguardo, la copiosa normativa esistente in materia di Tesoreria unica, con particolare riferimento alla Legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante *“Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici”* laddove, all'art. 1, comma 1, stabilisce la funzione degli istituti tesorieri degli enti ed organismi pubblici, i quali effettuano *“nella qualità di organi di esecuzione degli enti e degli organismi suddetti, le operazioni di incasso e di pagamento a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le entrate proprie dei predetti enti ed organismi, costituite da introiti tributari ed extratributari, per vendita di beni e servizi, per canoni, sovracanon e indennizzi, o da altri introiti provenienti dal settore privato, devono essere versate in contabilità speciale fruttifera presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le altre entrate, comprese quelle provenienti da mutui, devono affluire in contabilità speciale infruttifera, nella quale devono altresì essere versate direttamente le assegnazioni, i contributi e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato. Le operazioni di pagamento sono addebitate in primo luogo alla contabilità speciale fruttifera, fino all'esaurimento dei relativi fondi”*;

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 35, comma 8, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27 del 24/03/2012, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 877, della Legge n. 205/2017, il quale, nel riaffermare i principi dettati dalla Legge n. 720/1984 ed eliminando, seppur temporaneamente, il sistema di c.d. “Tesoreria mista”, testualmente statuisce *“Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, il regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 è sospeso. Nello stesso periodo agli enti e organismi pubblici soggetti al regime di tesoreria unica ai sensi del citato articolo 7 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le relative norme amministrative di attuazione”*;

In tal modo, anche per espressa previsione della Ragioneria Generale dello Stato, la Tesoreria unica è un sistema di regole e procedure che accentra presso la tesoreria statale le risorse liquide di enti e organismi pubblici diversi dallo Stato.

L'assoggettamento al sistema di tesoreria unica riguarda tutti gli Enti e organismi pubblici la cui gestione finanziaria interessi *“direttamente o indirettamente la finanza pubblica”*. In linea di principio si tratta degli enti che ricevono trasferimenti continuativi dallo Stato o da altri enti pubblici, ma vi sono coinvolti anche gli enti cui è affidata la riscossione di entrate per conto dello Stato (es. le camere di commercio).

Due principi costituiscono il fondamento del regime di tesoreria unica:

- gli enti, pur obbligati a mantenere le proprie liquidità su appositi conti aperti presso la Banca d'Italia, mantengono la disponibilità piena, immediata e incondizionata in ogni momento delle proprie risorse; -
- l'assoggettamento al sistema di tesoreria unica non si traduce in un affidamento del servizio di tesoreria o di cassa alla Banca d'Italia, che resta invece affidato a un tesoriere/cassiere bancario ed è questo soggetto che gestisce il rapporto finanziario con la Banca d'Italia, attraverso procedure telematiche.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

All'origine la tesoreria unica ha previsto che gli enti assoggettati mantenessero tutte le proprie risorse liquide su conti aperti presso la Banca d'Italia, ripartite in un sottoconto fruttifero, per le entrate proprie, e in uno infruttifero per le altre entrate. Tale sistema è conosciuto come tesoreria unica "tradizionale".

L'evoluzione del rapporto finanziario tra lo Stato e gli Enti pubblici, con particolare riferimento agli enti territoriali, da un sistema a finanza derivata a un sistema regolato dai principi del federalismo fiscale, hanno portato a ripensare il sistema di tesoreria unica, limitando il versamento sui conti aperti presso la tesoreria statale ai soli trasferimenti provenienti direttamente dal bilancio dello Stato e consentendo agli Enti di mantenere le risorse diverse da quelle provenienti dal bilancio statale presso il proprio tesoriere bancario (cosiddetta tesoreria unica mista), regime applicato a importanti categorie di enti, quali gli enti territoriali, quelli del servizio sanitario nazionale, le università.

Il sistema di tesoreria unica mista è sospeso dal 2012 e agli enti che ne beneficiavano si applicano, di nuovo, le regole della tesoreria unica tradizionale.

RILEVATO che il dettato di cui all'art. 2, comma 3, dell'Ordinanza n. 658/2020, sebbene rappresenti un atto amministrativo di determinazione, non certamente elevabile a rango normativo al pari dell'art. 1 della Legge n. 720/1984, in un'ottica emergenziale quale quella attuale, costituisce indubbiamente un provvedimento adottato in totale deroga rispetto all'ordinario assetto di competenze in materia di gestione ed amministrazione della Tesoreria, attribuendo, nel contempo, all'Organo esecutivo e/o gestionale dell'Ente, una "speciale" competenza ad intervenire, *ex lege*, anche in materia di conti di Tesoreria;

DATO ATTO, tuttavia, che il fine solidaristico espresso nel citato art. 2, comma 3, dell'Ordinanza n. 658/2020 CDPC, possa compiutamente ritenersi soddisfatto anche consentendo la normale movimentazione dell'ordinario conto di tesoreria acceso presso la Cassa di Risparmio di Fermo – Carifermo SpA, filiale di Piane di Montegiorgio, e che essa assicura, oltre tutto attraverso l'utilizzo di apposite e specifiche causali di versamento, la eventuale e successiva rendicontazione delle somme introitate ed impiegate per la solidarietà alimentare di che trattasi, evitando, in tal modo, nuove ed ulteriori contrattualizzazioni e spese di gestione dei conti correnti;

RITENUTO, conseguentemente, sulla base della predetta evoluzione normativa, dell'attuale vigenza di regole tecniche e amministrativo-contabili a riguardo emanate e, non da ultimo, della rapidità e celerità di procedere verso l'utenza esterna, evitando, in tal modo, lunghi ed inefficaci impieghi di risorse umane e temporali presso gli sportelli bancari, ad oggi operanti solo in parte, che il conto di Tesoreria, acceso presso il proprio Istituto bancario, costituisce, ad ogni effetto di legge, un canale idoneo per l'accoglimento di eventuali donazioni di denaro provenienti da imprese e/o da privati, per il soddisfacimento dei fini emergenziali conseguenti alla crisi sanitaria ed economica in corso;

RAVVISATA, sul punto, la necessità di determinare in merito all'attuazione delle predette misure organizzative finalizzate all'attivazione di una raccolta fondi da destinare all'acquisizione di erogazioni liberali



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

rivolte a fronteggiare le urgenze di solidarietà alimentare, il tutto secondo il disposto di cui alla citata delibera G.C. n. 34 dell'1/04/2020 e dell'art. 2, comma 3, dell'Ordinanza n. 658/2020, stabilendo che:

- le donazioni possono essere effettuate presso il seguente conto corrente di Tesoreria:

CASSA DI RISPARMIO DI FERMO – CARIFERMO SpA

IBAN: IT 73 Z 06150 69540 T202 4009 2104

BIC/SWIFT: CRFEIT3FXXX

- le donazioni dovranno essere effettuate utilizzando la seguente causale:

“DONAZIONI BUONI ALIMENTARI” o espressioni simili;

RICHIAMATA, per completezza, la determinazione del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario n. 80 del 03/02/2018 (n. 8 del Registro di Settore), con la quale è stato affidato il Servizio di Tesoreria all'Istituto di credito Cassa di Risparmio di Fermo – Carifermo SpA, Filiale di Piane di Montegiorgio, per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2022;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, pubblicato nella G.U. n. 227 del 28/09/2000, recante “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”;

VISTO e richiamato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, pubblicato nella G.U. n. 172 del 26/07/2011, recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”, con particolare riferimento ai principi contabili applicati ivi allegati;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella G.U. n. 106 del 09/05/2001, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 che testualmente recita “1. *Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; g) gli altri atti indicati dal presente decreto.* 2. *Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che*



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. 3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative" 4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente";

VISTO e richiamato lo Statuto Comunale, approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 30 del 09/05/1996 e n. 32 del 30/05/1996, come modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28/06/2010;

VISTO e richiamato il vigente Regolamento Comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28/11/2014, esecutiva nei modi di legge, come modificato, da ultimo, con delibera consiliare n. 30 del 30/11/2015;

VISTO e richiamato il vigente Regolamento Generale per la disciplina delle entrate comunali, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 30/03/2009, eseguibile nei modi di legge, come modificato ed integrato con deliberazione consiliare n. 4 del 28/01/2016;

VISTO e richiamato il Regolamento comunale per la disciplina e l'attuazione dei controlli interni, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 10/01/2013, eseguibile nei modi di legge;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;

VISTO il Decreto Sindacale n. 11 del 24/12/2019 ad oggetto "*Nomina dei Responsabili degli uffici e dei Settori, con attribuzione delle funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 109 del Tuel, per il periodo 01/01/2020 – 30/06/2020*" con il quale si attribuiscono, al sottoscritto, le funzioni dirigenziali del Servizio Economico – Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000;

DATO ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90, come integrato dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012, e dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", il responsabile del procedimento ed il sottoscritto responsabile dell'ufficio competente ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

inerente il presente procedimento, non si trovano in posizioni di conflitto di interessi, né potenziale, né concreto, e che, dall'adozione del corrente provvedimento, non si ravvisa la necessità dell'informazione di cui all'art. 1, comma 9, lett. c) della Legge n. 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza;

VERIFICATA la regolarità tecnica, contabile e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, nonché ai sensi del punto 5.1, dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, la propria competenza a determinare in merito all'argomento oggetto del presente provvedimento ed a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione,

DETERMINA

- A) DI RICHIAMARE ed approvare la premessa narrativa che precede, dichiarandola, inoltre, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
- B) DI APPROVARE, per quanto in premessa esposto e motivato, l'adozione e l'attuazione delle misure organizzative finalizzate all'attivazione di una raccolta fondi da destinare all'acquisizione di erogazioni liberali rivolte a fronteggiare le urgenze di solidarietà alimentare, il tutto secondo il disposto di cui alla citata delibera G.C. n. 34 dell'1/04/2020 e dell'art. 2, comma 3, dell'Ordinanza n. 658/2020, stabilendo che:
- le donazioni possono essere effettuate presso il seguente conto corrente di Tesoreria:

CASSA DI RISPARMIO DI FERMO – CARIFERMO SpA
IBAN: IT 73 Z 06150 69540 T202 4009 2104
BIC/SWIFT: CRFEIT3FXXX
 - le donazioni dovranno essere effettuate utilizzando la seguente causale:
"DONAZIONI BUONI ALIMENTARI" o espressioni simili.
- C) DI DARE ATTO che il dettato di cui all'art. 2, comma 3, dell'Ordinanza n. 658/2020, sebbene rappresenti un atto amministrativo di determinazione, non certamente elevabile a rango normativo al pari dell'art. 1 della Legge n. 720/1984, in un'ottica emergenziale quale quella attuale, costituisce indubbiamente un provvedimento adottato in totale deroga rispetto all'ordinario assetto di competenze in materia di gestione ed amministrazione della Tesoreria, attribuendo, nel contempo, all'Organo



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

esecutivo e/o gestionale dell'Ente, una "speciale" competenza ad intervenire, *ex lege*, anche in materia di conti di Tesoreria.

- D) DI DARE ATTO, tuttavia, che il fine solidaristico espresso nel citato art. 2, comma 3, dell'Ordinanza n. 658/2020 CDPC, possa compiutamente ritenersi soddisfatto anche consentendo la normale movimentazione dell'ordinario conto di tesoreria acceso presso la Cassa di Risparmio di Fermo – Carifermo SpA, filiale di Piane di Montegiorgio, e che essa assicura, oltre tutto attraverso l'utilizzo di apposite e specifiche causali di versamento, la eventuale e successiva rendicontazione delle somme introitate ed impiegate per la solidarietà alimentare di che trattasi, evitando, in tal modo, nuove ed ulteriori contrattualizzazioni e spese di gestione dei conti correnti.
- E) DI DARE ATTO, conseguentemente, che sulla base della predetta evoluzione normativa, dell'attuale vigenza di regole tecniche e amministrativo-contabili a riguardo emanate e, non da ultimo, della rapidità e celerità di procedere verso l'utenza esterna, evitando, in tal modo, lunghi ed inefficaci impieghi di risorse umane e temporali presso gli sportelli bancari, ad oggi operanti solo in parte, che il conto di Tesoreria, acceso presso il proprio Istituto bancario, costituisce, ad ogni effetto di legge, un canale idoneo per l'accoglimento di eventuali donazioni di denaro provenienti da imprese e/o da privati, per il soddisfacimento dei fini emergenziali conseguenti alla crisi sanitaria ed economica in corso.
- F) DI DARE ATTO che l'adozione del presente provvedimento non comporta impegno di spesa, né diminuzione di entrata.
- G) DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
- H) DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90, come integrato dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012, e dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 recante il "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*", il responsabile del procedimento ed il sottoscritto responsabile dell'ufficio competente ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale inerente il presente procedimento, non si trovano in posizioni di conflitto di interessi, né potenziale, né concreto, e che, dall'adozione del corrente provvedimento, non si ravvisa la necessità dell'informazione di cui all'art. 1, comma 9, lett. c) della Legge n. 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.
- I) DI DARE ATTO che il responsabile dei procedimenti inerenti e conseguenti l'adozione del presente provvedimento, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e successive integrazioni, risulta essere il Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario di questo Comune il quale, provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- J) DI INOLTARE, il presente provvedimento, alla Giunta, al Segretario comunale ed al Responsabile del Servizio socio-assistenziale, per i provvedimenti e le valutazioni di propria competenza.
- K) DI INOLTARE, il presente atto, alla Segreteria Generale affinché provveda alla sua pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
- L) DI DARE ATTO che la presente determinazione verrà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. PIERGENTILI ANDREA



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità TECNICA e si attesta la REGOLARITA' e la CORRETTEZZA dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 03-04-2020

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità CONTABILE e si attesta la COPERTURA FINANZIARIA in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 03-04-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

In data 07-04-2020
Servizio

Il Responsabile del

F.to

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 07-04-2020 al 22-04-2020 per 15 giorni consecutivi, pubblicazione albo n. 468, senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio, li

Il Responsabile del Servizio
F.to

Il presente è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e di ufficio.

Montegiorgio li,

Il Responsabile del Servizio Interessato
Dott. ANDREA PIERGENTILI